***Disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica***

## CAPO I
## VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Articolo 1

*(Misure di accelerazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale)*

1. Al fine di velocizzare le procedure di valutazione ambientale relative ai progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera o-ter) è abrogata;

b) all'articolo 6 è aggiunto in fine il seguente comma: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

~~b)~~c) all'articolo 7-bis:

1) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA e/o a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione o Provincia Autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
b) tipologia progettuale individuata come principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte;
d) autorità (stato o regione) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di ~~v.i.a.~~VIA o verifica.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o Provincia Autonoma hanno la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero; entro il termine perentorio di trenta giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia Autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento; decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia Autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Qualora nei procedimenti di VIA l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Per i progetti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministro della transizione ecologica.";

~~c)~~d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è in fine aggiunto il seguente periodo "Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti

**Commento [U1]:** o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;

**Commento [U2]:** Screening VIA, VIA verifica preliminare e verifica di ottemperanza

**Commento [U3]:** Faccio notare che
-Per i progetti sottoposti a VIA regionale, applicandosi l'art. 27-bis, già la VIA viene rilasciata nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico
- Scrivere in modo generico che il MiTE è competente al rilascio dell'autorizzazione per i progetti diversi da quelli di cui all'art. 8, comma 2-bis, che per altro sono quelli PNRR e PNIEC, significa che il MiTE è competente ad autorizzare TUTTI I PROGETTI

terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.";

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, è istituita la Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di quaranta unità, in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica ed ambientale dei predetti progetti, individuate in base all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNIEC-PNRR non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Ai commissari spetta una indennità aggiuntiva definita con le modalità di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione **si** avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa, senza diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dai commi 1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e dall'articolo 27, del presente decreto.".

~~d)~~e) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole "a tal fine" sono aggiunte le seguenti "il rapporto preliminare di cui all'articolo 12,";

~~e)~~f) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Coordinamento per l'uniforme applicazione della VIA e della VAS sul territorio nazionale)

1. È istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ciascuna regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Possono partecipare al Coordinamento, ove richiesto, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di criteri e indirizzi operativi di carattere procedurale e tecnico in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione dei Titoli I, II e III, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.";

~~f)~~g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole "ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" e dopo la parola "preliminare" sono aggiunte le seguenti parole "di assoggettabilità a VAS";

2) al comma 2 le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS";

3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse;

~~g)~~h) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.";

2) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma:
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.";

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.";

~~h)~~i) l'articolo 14 è sostituito con il seguente:

"Art. 14 (Consultazione)

1. L'avviso al pubblico di cui all'art. 13 comma 5 lettera e), contiene almeno:
a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità' procedente,
b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'Autorità Procedente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.";

**Commento [U4]:** NON è INDICATO A QUALE COMMA è RIFERITO L'EMENDAMENTO

~~i)~~j) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'autorità procedente trasmette all'Autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui all'Allegato VI alla parte seconda lettera i).

2-ter. L'autorità competente si esprime entro 30 giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.";

2) al comma 3 le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'art. 34 del presente decreto.";

~~j)~~k) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

2) al comma 6 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

3)al comma 7 le parole "condizioni ambientali necessarie" sono sostituite dalle parole "specifica le eventuali caratteristiche del progetto ovvero le misure previste";

**Commento [U5]:** SEMPRE AL COMMA 2 LE PAROLE "PER UNA SOLA VOLTA" SONO SOPPRESSE altrimenti le disposizioni di cui al comma 2 si pongono in contrasto con l'aggiunta che si propone di inserire al comma 6.

Volendo velocizzare le procedure, sarebbe più opportuno eliminare la previsione della richiesta di integrazioni di cui al comma 2 e non allungarne i termini.

**Commento [U6]:** Non credo sia corretta l'archiviazione, ma l'assoggettamento a VIA perché ho chiesto chiarimenti ed integrazioni finalizzati alla non assoggettabilità a VIA del progetto e il proponente non me li ha forniti nei termini. Propongo di sostituire tutto il secondo periodo come segue: "***Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, l'autorità competente chiude il procedimento allo stato degli atti"***

~~k)~~l) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis

(*Fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale*)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso ~~nonchè~~nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ~~con/o~~e una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 8 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta

dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio ~~nonchè~~nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

4. Ove si sia svolta la presente fase preliminare,~~L~~l'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi elementi emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis.";".

m) all'art. 22, comma 5, alla lettera c) dopo la parola "cura" sono introdotte le seguenti parole "garantisce, mediante una dichiarazione giurata,";

n) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il termine di conclusione del procedimento per l'adozione provvedimento finale si computa a partire dalla comunicazione di cui al secondo periodo del comma 4, del presente articolo, in esito alla verifica della completezza della documentazione di procedibilità dell'istanza. La dichiarazione di procedibilità dell'istanza è formalizzata dall'autorità competente che la comunica al proponente entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Entro detto termine l'autorità competente, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 8, verifica l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 nonché l'eventuale completezza della documentazione inviata. A questi fini possono essere individuati specifici standard minimi di riferimento, da adottare con appositi decreti della Direzione generale competente. Nello stesso termine di quindici giorni assegnato ai fini della verifica dei presupposti per la procedibilità dell'istanza, l'autorità competente invita il proponente a provvedere, inderogabilmente entro i successivi trenta giorni dalla richiesta, alla sua regolarizzazione o integrazione. Ove il proponente non provveda e la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza è dichiarata inammissibile ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori.";

o) all'articolo 24, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente "L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.", nonché al secondo periodo dopo le parole "si applica il termine di trenta giorni" sono aggiunte le seguenti "ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis";

~~l)~~p) all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis e di quelli attuativi del PNRR, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro

il termine di quindici giorni. Qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il concreto si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento di cui ai commi 2 e 2-bis, il Ministro della transizione ecologica fissa un termine non superiore a venti giorni entro il quale il direttore generale competente deve adottare il provvedimento di VIA. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro della transizione ecologica nomina un Commissario ad acta, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Commissario, acquisito il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

2-quater. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33";

~~m)~~q) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti" sono sostituite dalle seguenti "delle autorizzazioni di cui al comma 2";

2) al comma 2 in inizio è inserito il seguente periodo: "È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.";

3) al comma 4 le parole "ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale" sono sostituite dalle seguenti "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente";

4) al comma 6 la parola "cinque" è sostituita dalla seguente "dieci" e sono soppresse le parole ", l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";

5) al comma 7, dopo le parole "l'autorità competente" sono aggiunte le seguenti "indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";

~~n)~~r) all'articolo 27-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dell'acquisizione nel presente procedimento di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative

**Commento [U7]:** MITE

**Commento [U8]:** Le proposte di modifica dell'art. 27, che era un procedimento unico ambientale ministeriale sono tese ad escludere alcuni atti di assenso comunque denominati in materia ambientale da tale provvedimento unico. Non sarebbe meglio, in analogia con quanto proposto per il PAUR, disporre che per i titoli che richiedono un livello di progettazione esecutivo o verifiche e sopralluoghi si rilascia un parere di massima?

normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.";

2) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e " sono soppresse, nonché dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel medesimo termine l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.";

3) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale." sono soppresse, nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4.";

5) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.

7 bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7- ter. Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 8 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza,

costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.";

~~o)~~s) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole "nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o" sono soppresse;

2) al comma 2, il terzo periodo, le parole "d'intesa con il proponente" sono sostituite con le seguenti "sentito il proponente"

3) a lettera b) è sostituita dalla seguente: "nomina del cinquanta per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni";

4) al comma 3 le parole "nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o" sono soppresse;

~~p)~~t) all'articolo 29, comma 5, le parole "di verifica di assoggettabilità o" sono soppresse;

~~q)~~u) all'articolo 29-bis, comma 2, dopo le parole "dell'istanza con i requisiti generali" sono aggiunte le parole ", operata d'ufficio senza necessità di applicare le procedure di cui all'art. 29-quater, commi 5, 6, 8 e 29 septies, comma 1.";

~~r)~~v) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole "e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al" sono sostituite con le seguenti ", in particolare di cui agli articoli 29-septies, 29-sexies comma 9-quinquies, 29-decies comma 11-bis, 208 comma 2, e comunque il" e le parole "degli articoli 14 e 14-ter" sono sostituite con le parole "dell'articolo 14-ter".

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

(…)

**RELAZIONE TECNICA**

(…)

## CAPO II
## SEMPLIFICAZIONI E PROROGHE IN TEMA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, SCORTE PETROLIFERE E FONTI RINNOVABILI

Articolo 2

*(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)*

1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023";
b) al comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Gli interventi realizzati senza modifica delle facciate e delle coperture sono considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;";
c) al comma 1, lettera c) le parole "che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all'esterno" sono soppresse;
d) il comma 1-bis è soppresso;
e) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini delle agevolazioni di cui al comma 1, per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.";
f) al comma 3-bis, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "30 giugno 2024";
g) al comma 4, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023";
h) al comma 4-ter, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023";
i) al comma 8, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023";
j) al comma 8-bis, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023", le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "30 giugno 2024" e le parole "30 giugno 2023" sono sostituite con "31 dicembre 2025";
k) al comma 9, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2."
l) al comma 13-ter le parole "sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi" sono sostituite con "sono riferiti esclusivamente alle porzioni di parti comuni interessate dai medesimi interventi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari, lo stato legittimo riguarda soltanto le singole unità.";
m) dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: "13-quater. In presenza di domande di condono edilizio ancora inesitate, l'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è consentito previa asseverazione giurata, prestata da tecnico abilitato diverso da colui che aveva assistito il richiedente in fase di domanda di sanatoria, circa la sussistenza dei requisiti onde ottenere un positivo riscontro ad opera delle competenti amministrazioni comunali. In caso di definitivo rigetto della istanza di condono edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla amministrazione comunale alle amministrazioni competenti, ai sensi del presente articolo, per la revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate.".

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa si rende necessaria allo scopo di garantire una più ampia e corretta attuazione delle disposizioni contenute all'art. 119, del decreto legge n. 34 del 2020, conv., con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sul c.d. "Superbonus 110%" e, quindi, al fine di promuovere concretamente la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica.

Si propone, in primo luogo, di prorogare il regime di agevolazione, dal 30 giugno 2022, al 31 dicembre 2023. Si prevede, conseguentemente, anche la proroga dei termini di cui all'art. 119, comma 8-bis (per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, realizzati da condomini o persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa).

Le integrazioni che si propone di apportare al comma 1, lett. a) sono volte specificamente a promuovere la realizzazione di interventi di isolamento termico (c.d. "cappotto termico").

Si propone di estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2 "Alberghi e pensioni".

Ulteriori modifiche concernono lo "stato legittimo" richiesto per l'ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus. Una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sembra doversi ricondurre, infatti, alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica: nell'attuale architettura dell'art. 119, è, di fatto, sufficiente che l'irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito, a tutte le altre, di acquisire la certificazione di "stato legittimo" dell'immobile e, quindi, di accedere all'agevolazione del Superbonus. Si propone, pertanto, di modificare le disposizioni rilevanti dell'articolo, al fine che sia consentito il rilascio dello "stato legittimo" con riferimento alla singola unità abitativa, in modo che – ai fini dell'accesso all'incentivo – non vengano considerati eventuali abusi (interni o esterni) di unità abitative che compongono l'edificio plurifamiliare (e che, tuttavia, debbono mantenersi distinte da quella che non presenta irregolarità e su cui è realizzato l'intervento di riqualificazione). L'integrazione proposta alla fine del comma 13-ter si innesta, del resto, sul medesimo solco dell'intervento di semplificazione riguardante gli interventi sulle "parti comuni" degli edifici, nel senso ossia che l'abuso pur compiuto da alcuni non potrebbe oltre misura penalizzare la correttezza di altri. E ciò nell'ulteriore considerazione che, nella specie, si tratterebbe di intervenire non in materia di edilizia ma in quella dell'efficienza energetica delle singole unità immobiliari.

Allo scopo di evitare che l'accesso al Superbonus venga impedito da "onerose questioni burocratiche", si propone di aggiungere un nuovo comma (13-quater) all'art. 119, volto a disciplinare un procedimento per l'ammissione all'agevolazione di interventi su immobili in relazione ai quali siano rimaste inesitate domande di condono edilizio (si rammenta che il condono edilizio è necessario per l'asseverazione di "stato legittimo" dell'immobile e, dunque, per l'accesso al Superbonus).

Infine, in considerazione della circostanza che, nel nostro Paese, molte abitazioni risultano prive di impianti termici fissi, si intende proporre, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, la seguente definizione di impianto termico: "*per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti*".

## RELAZIONE TECNICA

(…)

Articolo 3

*(Norme per la semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere)*

Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:
   1) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. I titolari dei depositi fiscali sono tenuti a comunicare trimestralmente, nelle modalità di cui al comma 8, al Ministero della transizione ecologica e per conoscenza ai soggetti che hanno immesso a consumo tramite lo stesso deposito fiscale, le immissioni in consumo dell'anno in corso dei prodotti energetici di cui all'Allegato C, punto 3.1 paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1099/2008 entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre oggetto della comunicazione.";
   2) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. I soggetti di cui al comma 7 ad eccezione dei depositi fiscali che a qualunque titolo, anche in virtù di procedure concorsuali, cessino l'attività di immissione in consumo rispondono dell'adempimento relativo al mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo, anche avvalendosi dei servizi di stoccaggio forniti dall'OCSIT previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività di immissione in consumo in virtù di procedure concorsuali da parte di depositi fiscali, l'OCSIT si fa carico del relativo obbligo di scorta, anche con le modalità riservate ai soggetti obbligati diversi da OCSIT, a partire dalla data di cessazione dell'attività. I costi relativi agli obblighi in carico ad OCSIT di cui al presente comma saranno coperti mediante il contributo di cui all'art. 7 comma 5.";
   3) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "13. Con il decreto di cui al comma 1 si possono stabilire altresì modifiche all'elenco dei prodotti costituenti obbligatoriamente le scorte specifiche di cui all'articolo 9, comma 3.";
b) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8" sono aggiunte le parole "e dalle deroghe previste dal decreto annuale di cui al comma 1 dell'articolo 3";
c) all'articolo 7, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I soggetti di cui al comma 4 devono rilasciare una garanzia nelle modalità determinate con decreto del Ministero della transizione ecologica. L'OCSIT può concedere ai soggetti di cui al comma 4 di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia.";
d) all'articolo 8, comma 1, lettera c) dopo le parole "Ministero dello sviluppo economico" sono aggiunte le parole "o da OCSIT su mandato della competente struttura del medesimo Ministero";
e) all'articolo 9:
   1) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'OCSIT, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica, può detenere scorte specifiche anche mediante la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto.";
   2) al comma 5 dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Su autorizzazione del Ministero della transizione ecologica, l'OCSIT può tuttavia detenere un numero di giorni superiore di uno o più prodotti costituenti le scorte specifiche e, in tal caso, viene notificato alla Commissione esclusivamente il numero minimo comune di giorni come scorte specifiche.";
f) all'articolo 24:
   1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'omessa, incompleta o tardiva comunicazione di cui all'art. 3, comma 8-bis, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 mila euro.";
   2) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero della transizione ecologica redige apposito rapporto indirizzato alla Prefettura competente per territorio, la quale provvede a notificare la sanzione al trasgressore ed agli adempimenti conseguenti.";

3) le parole “Ministero dello sviluppo economico”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero della transizione ecologica”.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L’articolo contiene semplificazioni operative per gli operatori e per l’ente deputato per legge alla gestione del sistema delle scorte petrolifere, con vantaggi in termini di riduzione dei costi e degli adempimenti. Esso introduce una serie di modifiche agli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 24 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, contestualmente adeguando, a seguito della emanazione del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, i riferimenti al Ministero dello sviluppo economico con il Ministero della transizione ecologica.

**Alla lettera a), punto 1),** si introduce una comunicazione trimestrale di attività che appare necessaria per determinare il valore della garanzia richiesta da OCSIT per la copertura del mancato pagamento del contributo e per monitorare l’andamento delle immissioni in consumo, consentendo l’individuazione tempestiva di nuovi operatori economici presenti sul mercato. L’operatività di alcuni operatori per soli periodi limitati di tempo, nel recente passato, collegata anche a situazioni di illegalità, ha reso necessario un monitoraggio più tempestivo del mercato petrolifero.

**Alla lettera a), punto 2),** la riformulazione del comma 10, dell’art. 3 si rende necessaria per aumentare l’efficacia della norma in vigore che prevede la tenuta della scorta obbligatorio anche l’anno successivo al termine delle attività di un soggetto obbligato. Si prevede, in particolare: (*i*) la facoltà, per i soggetti di cui al comma 7 del d.lgs.249/12, ad eccezione dei depositi fiscali, che cessino a qualunque titolo la loro attività, di ricorrere ai servizi di stoccaggio di OCSIT ai fini dell'adempimento relativo al mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività, previo pagamento dei corrispettivi per i servizi richiesti; (*ii*) l’obbligo di OCSIT di farsi carico degli obblighi di scorta dei depositi fiscali che cessino l’attività di immissione in consumo in virtù di procedure concorsuali, anche con le modalità riservate ai soggetti obbligati diversi da OCSIT, a partire dalla data di cessazione dell’attività. Il costo sopportato da OCSIT è coperto mediante il contributo di cui all’art. 7 comma 5. Tali modifiche consentono ad OCSIT di operare come un “fornitore di ultima istanza” garantendo, indirettamente attraverso i propri servizi di stoccaggio e direttamente attraverso l’acquisto di prodotto o di “Ticket”, il mantenimento delle scorte complessive, anche in caso di ricorso a procedure concorsuali da parte del deposito fiscale. Si garantisce, quindi, la tenuta degli obblighi nei confronti delle istituzioni internazionali di controllo (Agenzia Internazionale dell’Energia, Commissione Europea).

**Alla lettera a), punto 3),** in considerazione del progressivo mutamento del peso relativo dei principali prodotti petroliferi immessi al consumo e, in particolare, dell’olio combustibile (per il quale da alcuni anni è in atto una progressiva riduzione di consumo, soprattutto nel settore termoelettrico), si introduce uno strumento che consenta, al Ministero della transizione ecologica, una definizione delle scorte specifiche più rispondente all’evoluzione dei consumi dei diversi prodotti petroliferi. Ciò, in particolare, tenendo conto dei consumi attesi nei prossimi anni e della composizione del mercato, in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

**Alla lettera b)** si prevede che, con il decreto annuale sugli obblighi di scorta (decreto ministeriale di cui al comma 1, dell’articolo 3, del D.lgs. 249/2012), il Ministero della transizione ecologica possa disporre di una maggiore flessibilità nella ripartizione delle scorte sul territorio italiano ed europeo, in ragione della disponibilità e della economicità delle stesse.

**Lettera c)**. Al fine di garantire OCSIT da eventuali insolvenze da parte di operatori tenuti al versamento del contributo, e per contrastare l’aumento di evasione del pagamento del contributo OCSIT che si è registrato nel corso degli ultimi anni si interviene prevedendo che i soggetti obbligati devono rilasciare una garanzia, nelle modalità determinate con decreto del Ministero della transizione ecologica e che l’OCSIT può concedere, ai soggetti obbligati di notoria solvibilità, l’esonero dall’obbligo di prestare garanzia. Senza tale previsione normativa OCSIT sarebbe

costretto a socializzare le perdite con aggravio di costi sui soggetti obbligati al pagamento del contributo.

**Lettera d)**. Si prevede la possibilità che le attività istruttorie e di autorizzazione della tenuta di scorte all'estero in favore dell'Italia e di scorte in Italia a favore di Stati esteri possano essere svolte sia dal Ministero della transizione ecologica sia da OCSIT previo mandato conferito mediante atto direttoriale. Il mandato ad OCSIT consentirebbe uno snellimento del processo istruttorio ed autorizzativo che verrebbe, tra l'altro svolto, attraverso una piattaforma digitale (piattaforma i-SISEN), già gestita da OCSIT.

**Alla lettera e), punto 1)**, conformemente al Considerando n. 13 della Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, si attribuisce ad OCSIT la facoltà di stipulare opzioni contrattuali di acquisto di prodotto (Ticket) volta a ottimizzarne l'operatività, e quindi dandogli la possibilità di avvalersi di uno strumento già utilizzato dai sui omologhi europei. La facoltà di stipulare opzioni contrattuali di acquisto è uno strumento di flessibilità operativa che consente di gestire in modo efficiente criticità derivanti dalla logistica associata alla movimentazione di prodotti petroliferi (es: ritardi nella consegna via mare, indisponibilità temporanea di siti di stoccaggio per manutenzione straordinaria, etc.). Tale facoltà di OCSIT sarebbe in ogni caso soggetta ad approvazione da parte del Ministero della transizione ecologica.

**Alla lettera e), punto 2)**, si propone di aggiungere un ulteriore periodo al comma 5, dell'articolo 9, che, rimuovendo il vincolo per il quale il livello minimo di scorte specifiche notificato alla Commissione europea deve essere uguale per tutte le tipologie di scorte specifiche usate, consente una maggiore flessibilità nell'acquisto di prodotti da parte di OCSIT, che così non dovrà più limitarne le quantità da acquistare con riferimento al prodotto meno disponibile sul mercato. Questa "modularità" nell'acquisto, differenziata per prodotto, consentirebbe anche un'accelerazione verso il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano industriale.

**Alla lettera f), punto 1)**, si prevede una sanzione per i soggetti obbligati che non ottemperano alla comunicazione dell'immesso al consumo nei tempi previsti, non consentendo l'individuazione tempestiva di nuovi operatori economici presenti sul mercato.

**Alla lettera f), punto 2)**, per superare criticità registrate con alcune Prefetture nell'applicazione operativa delle sanzioni, si chiarisce che il Ministero della transizione ecologica redige apposito rapporto indirizzato alla Prefettura competente per territorio, ai fini di agevolare la successiva irrogazione della sanzione amministrativa da parte della Prefettura stessa.

**Con la lettera f), punto 3)**, si fa seguito a quanto previsto dal decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri, con specifico riferimento alle competenze trasferite, dal Ministero dello sviluppo economico, al Ministero della transizione ecologica.

## RELAZIONE TECNICA

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tutte le semplificazioni previste e, in particolare, quelle agli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 24 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 fanno riferimento a modalità operative di OCSIT o del Ministero della transizione ecologica che avvengono senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta, infatti, di migliorare l'efficacia e l'operatività di comportamenti già previsti dalla norma in questione e che risultano già a carico dei soggetti obbligati ovvero di coloro che immettono in consumo benzina e gasolio).

Dalla applicazione dell'articolo vi potranno essere dei vantaggi economici per i soggetti obbligati di notoria solvibilità e che operano in maniera corretta ed un effetto dissuasivo per i soggetti che operano sul mercato per brevi periodi mettendo in atto comportamenti fuori legge e poi dichiarando il fallimento.

Infatti, al fine di garantire OCSIT da eventuali insolvenze da parte di operatori tenuti al versamento del contributo, e per contrastare l'aumento di evasione del pagamento del contributo OCSIT che si è registrato nel corso degli ultimi anni si interviene prevedendo che i soggetti obbligati devono

rilasciare una garanzia, nelle modalità determinate con decreto del Ministero della transizione ecologica e che l'OCSIT può concedere, ai soggetti obbligati di notoria solvibilità, l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia. Senza tale previsione normativa OCSIT sarebbe costretto a socializzare le perdite con aggravio di costi sui soggetti obbligati al pagamento del contributo.

Articolo 4

*(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)*

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

a) al decreto legislativo 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) il comma 2-*bis* dell'articolo 25 è sostituito dal seguente: "2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il concreto si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis";

   2) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*: "La decisione positiva concernente la VIA tiene luogo della eventuale autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004*"*.

b) all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   "3-*bis*. Il Ministero della cultura e le Soprintendenze partecipano al procedimento unico ai sensi del presente articolo unicamente: a) in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi degli articoli 141 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) nei casi in cui, a seguito dell'istanza di autorizzazione, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.

   La partecipazione è esclusa, in particolare, per i procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili da realizzare in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

c) nell'ambito del procedimento unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché nell'ambito della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considerano sempre acquisiti gli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini una volta decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta che ne sia stata fatta, rispettivamente, dall'amministrazione regionale o comunale.

**Commento [U9]:** ATTENZIONE queste proposte di emendamento intervengono sui medesimi articoli relativi alla VIA

**Commento [U10]:** Questa previsione è piuttosto azzardata se si pensa alle interferenze degli impianti posti in prossimità di beni paesaggistici tutelati

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

(…)

**RELAZIONE TECNICA**

(…)

## CAPO III
## MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

### Articolo 5
*(End of waste)*

1. All'articolo 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono aggiunte le seguenti "previo parere conforme dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente", nonché dopo la lettera e) è aggiunto il seguente periodo: "I competenti organi regionali motivano puntualmente le ragioni dell'eventuale mancata conformazione al parere di cui al primo periodo del presente comma.";

b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono soppressi.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(…)

### RELAZIONE TECNICA

(…)

**Articolo 6**

*(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)*

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte quarta ~~iv~~, titolo ~~i~~l, ove ricorrano le parole "e assimilati" sono soppresse; conseguentemente all'articolo 258, comma 7, le parole "e assimilati" sono soppresse;

b) all'articolo 185 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana."

2) al comma 1, lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: ", ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;

3) al comma 1, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.";

**Commento [U11]:** Parlerei di materiale vegetale spiaggiato e/o accumulato sui fondali portuali. Infatti non è solo la posidonia, che nell'Adriatico, ad esempio, è raramente presente a venire spiaggiata

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 123, del 29 luglio 2015, e, in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'art. 237 del presente decreto.";

c) all'articolo 188, comma 5, le parole "un'attestazione di avvenuto smaltimento" sono sostituite con le seguenti "un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento"; conseguentemente all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole "dell'avvenuto recupero" sono sostituite con le seguenti "dell'avvio a recupero";

d) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole "da assistenza sanitaria" sono aggiunte le seguenti "svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza";

e) all'articolo 258, comma 7, le parole ", comma 3," sono sostituite con le seguenti ", comma 5,";

f) all'articolo 206-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte IV del presente decreto;";

2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite con le seguenti: "periodico di misure" e, le parole da "efficacia, efficienza e qualità" a "smaltimento dei rifiuti;" sono sostituite con le seguenti: "la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la

prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, sistemi di restituzione, raccolte differenziate, riciclo e smaltimento dei rifiuti;";

3) sostituire le lettere da c) e seguenti come segue:

"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte ~~IV~~ Quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta ~~IV~~ del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.";

4) al comma 6, primo periodo sopprimere le parole "235," e dopo le parole "degli articoli 227 e 228" aggiungere le seguenti: ", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter.";

g) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole ", mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241." sono sostituite dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.";

h) l'articolo 216-ter è sostituito con il seguente:

"Articolo 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea)

1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.

4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI della

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato

Formattato: Evidenziato

Decisione di esecuzione 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati delle rispettive decisioni di esecuzione, nonché da una relazione sulle misure adottate a norma dell'articolo 205-bis e dell'articolo 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati delle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.";

i) all'articolo 221 il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. I produttori, che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.";

l) l'elenco contenuto all' "allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti." della Parte IV è sostituto dall'allegato A al presente decreto.

2. Al fine di estendere il regime transitorio di sospensione dell'efficacia dell'art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, al comma 6, dell'articolo 15 le parole ", primo periodo," sono soppresse.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa si rende necessaria a una più corretta attuazione delle norme europee in materia di promozione dell'economia circolare, apportando, per quanto attiene al comma 1, alcuni correttivi al Codice dell'ambiente, e precisando al comma 2 la portata del regime transitorio di sospensione dell'efficacia dell'art. 219 dello stesso codice, relativo all'etichettatura degli imballaggi, novellano l'articolo 15 del dl n. 183 del 2020, convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21, recante proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio.

In particolare, la lettera a) si rende necessaria in quanto il decreto Legislativo n. 116 del 2020 ha introdotto all'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2 la definizione di "rifiuto urbano" che ricomprende i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, di conseguenza il termine "assimilati" è assorbito dalla nuova definizione. La proposta di modifica si rende necessaria e urgente per consentire immediatamente la corretta gestione dei rifiuti e chiarire la portata nazionale della definizione facendo venir meno le attività discrezionali degli enti locali.

La lettera b) interviene sull'articolo 185 per introdurre precisazioni circa le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, escludendole dal campo di applicazione della Parte quarta. Parimenti si interviene per la posidonia spiaggiata reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale intervento è necessario per consentire il corretto riutilizzo di questi materiali. Inoltre, si colma una lacuna per assoggettare alla disciplina sui rifiuti anche quelli provenienti da pirotecnici, armonizzando la disciplina con l'articolo 34 del decreto legislativo 123 del 29 luglio 2015 (di recepimento della direttiva UE in materia di armonizzazione del mercato interno dei pirotecnici), mediante il decreto ministeriale 101/2016, con

la precisazione che in materia di gestione dei rifiuti relativi ad articoli pirotecnici, scaduti, o in disuso, mantenendo questi la capacità esplodente, occorre fare rinvio alla disciplina di pubblica sicurezza, posto che attualmente vengono spesso inopinatamente dismessi nei cassonetti della raccolta urbana con pericolo per la salute pubblica. Assoggettando alla disciplina sui rifiuti anche quelli provenienti da pirotecnici, si consente l'applicazione della disciplina di responsabilità estesa del produttore e si interviene per riconoscere i sistemi collettivi istituiti, applicando i principi di cui all'articolo 237.
La lettera c) si rende necessaria per introdurre il processo di avvio al recupero di cui lo smaltimento si connota come operazione di scarto finale, in aderenza alle disposizioni europee su economia circolare, e adeguarne l'attestazione, oltre che stabilire il soggetto in capo al quale vige l'obbligo di rilascio dell'attestazione, al fine di garantire l'esclusione della responsabilità del produttore del rifiuto per il processo di avvio al recupero.
La lettera d) si rende necessaria al fine di chiarire il campo di applicazione della norma, specificando che sono contemplate anche le attività svolte dal personale sanitario al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento come ad esempio le attività svolte su mezzi appositamente attrezzati (clinica mobile per tamponi COVID o screening) oppure in strutture con apertura saltuaria o estemporanea (es. vaccinazioni somministrate in locali messi a disposizione dai soggetti interessati ecc,) e non solo per l'assistenza domiciliare o il soccorso sanitario urgente.
La lettera e) consente la corretta applicazione della sanzione ora vanificata da un erroneo richiamo al comma sbagliato.
La lettera f) si rende necessaria per adeguare l'attività di vigilanza al contesto attuale; inoltre sono state espunte competenze assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed è stato inserito il collegamento ai nuovi sistemi collettivi di cui all'articolo 178-ter. come concordato nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico per il recepimento delle direttive, in quanto funzioni svolte da Ispra e dall'ARERA. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'attività di vigilanza è finanziata con contributi a carico dei sistemi collettivi.
La lettera g) interviene nel processo di trattamento "preparazione per il riutilizzo" per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di conformare la disciplina alle disposizioni del decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, ove per i centri di preparazione per il riutilizzo è richiamata anche la procedura semplificata di cui all'articolo 216, del decreto legislativo n.152 del 2006. La vigente disciplina infatti non sarebbe idonea per il trattamento dei RAEE. È altresì necessario ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità che le autorità competenti diano comunicazione degli esiti delle procedure semplificate, che verranno gestite secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2.

La lettera h) si rende necessaria in quanto di diretta applicazione dell'articolo 37 della Direttiva UE 2018/851, che sostituisce integralmente l'articolo 37 della direttiva 2008/98/CE

La lettera i) si rende necessaria per specificare all'articolo 221 il ruolo di diretta responsabilità dei produttori, disciplinando l'obbligo, in capo ai sistemi autonomi, della comunicazione di dati al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Si coordina il testo con le previsioni contenute nell'articolo 237 che ha valenza generale per tutti i sistemi adottati secondo le disposizioni di cui ai Titoli II e III della Parte IV del D. Lgs. 152/06.
La lettera l) è necessaria e urgente per apportare le opportune correzioni all'elenco dei Codici EER, contenute all'Allegato D, della Parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e rendere così coerente la gestione dei rifiuti con le corrette definizioni in relazione alla decisione 2014/955/UE, che altrimenti sarebbe difforme rispetto alle disposizioni UE con pregiudizio per lo stato italiano.

La modifica di cui al comma 2 della norma proposta si rende necessaria al fine di estendere il regime transitorio di sospensione dell'efficacia dell'articolo 219, comma 5, del d.lgs. n. 152 del

2006 del secondo periodo in materia di obbligo di etichettatura degli imballaggi, già disposto per il primo periodo del medesimo comma 5 dall'art. 15 del dl n. 183 del 2020, convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21, recante proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio. La proposta emendativa intende, quindi, estendere la sospensione di efficacia a detto obbligo - come disposto dalla suddetta Decisione, per consentire il consolidamento delle linee guida di CONAI sull'etichettatura e per permettere l'adeguamento degli operatori interessati nonché lo smaltimento delle scorte di magazzino.

**RELAZIONE TECNICA**

Le disposizioni introdotte recano indicazioni operative relative alla gestione dei rifiuti, urgenti per gli operatori al fine di rispondere alle prescrizioni europee recepite, e garantire il raggiungimento degli obiettivi. Si prevengono inoltre eventuali procedure di infrazione.
Dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di norme incidenti su aspetti tecnici relativi agli adempimenti ambientali posti a carico dei soggetti obbligati.

## CAPO IV
## DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

### Articolo 7
*(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico)*

1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui:

a) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

b) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

c) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

d) all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

d'ora in avanti denominati: "Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico" o "Commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 ed al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e loro successive modifiche ad integrazioni, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.

3. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorizzazione, ove presenti, dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei Piani Assetto Idrologico (PAI). Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, assumono le attività indicate dai Commissari come prioritarie, se del caso anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Presidenti delle Regioni" sono aggiunte le parole: ", di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle parole: "Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico non é dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto Commissario il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento";

d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: "2-ter. Per l'espletamento di tutte o parte delle funzioni di sua competenza il Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico può individuare un soggetto attuatore che agisce, nei limiti della delega ricevuta, sulla base di specifiche indicazioni, almeno semestrali, ricevute dal Commissario. Al soggetto attuatore si applicano i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla Pubblica Amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Il Commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico può, altresì, individuare uno o più enti, denominati enti attuatori, che operano con i medesimi poteri e le medesime deroghe del Commissario, cui affidare l'attuazione di uno o più interventi".

e) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "Presidenti delle Regioni" sono aggiunte le parole: ", di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,", nonché al secondo periodo le parole "Presidenti delle Regioni" sono sostituite dalle parole: "Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico";

f) ai commi 4 e 5, le parole: "Presidente della regione", ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: "Commissario di Governo".

5. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "Presidenti delle Regioni", ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: "Commissari di Governo".

6. Le disposizioni relative ai "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico" di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico limitatamente a quanto recato dal comma 2, secondo, terzo e quarto periodo, dal comma 3 e dal comma 3-bis del medesimo articolo 4.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si tratta di un insieme di norme elaborate a seguito delle interlocuzioni con gli enti attuatori per definire gli interventi di per la difesa del suolo come priorità strategica.

Un primo elemento rilevante è l'individuazione degli investimenti pubblici per la difesa del suolo come prioritari rispetto a quella che può essere l'ordinaria gestione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte, sia per le connesse tutele della vita umana e dei beni che per le sopravvenute esigenze di massima speditezza per l'attuazione del PNRR. Vengono poi introdotte delle novelle alle norme vigenti al fine di chiarire i ruoli del Commissario di Governo, Soggetto attuatore, enti attuatori, con una espressa riconduzione in capo all'Ufficio del Commissario di Governo di tutti i poteri, le prerogative e le funzioni in materia di interventi di difesa del suolo, qualsiasi sia la fonte di finanziamento, nonché superando le ambiguità relative al Soggetto attuatore regionale ed agli enti attuatori sul territorio (sovente comuni o consorzi).

In particolare, al comma 1 si prevede che i Commissari cui sono attribuite funzioni in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e di contrasto al dissesto idrogeologico assumano la denominazione di "Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico", al fine di prevedere una definizione univoca di Commissario competente nello specifico settore.
Al riguardo, si evidenzia che a decorrere dal decreto legge n. 185/2008 sono intervenute varie denominazioni per i Commissari per la difesa del suolo, anche in relazione alle innovazioni intervenute nella sua individuazione, essendo inizialmente soggetto nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi individuato *ex lege* nel Presidente di Regione. In particolare, nel corso del tempo singole disposizioni di rango primario hanno introdotto differenti definizioni di Commissario, pur se attinenti alle medesime figure operanti nel contrasto al dissesto idrogeologico:

a) articolo 20, comma 2, del decreto legge n. 185/2008: "commissari straordinari delegati";
b) articolo 17, comma 1, del decreto legge n. 195/2009: "commissari straordinari delegati";
c) articolo 10, comma 1, del decreto legge n. 91/2014: "commissari straordinari delegati";
d) articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014: "Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico";
e) articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n. 32/2019 (come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 76/2020): "Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico".

Al comma 2 individua gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico di competenza dei Presidenti di regione in qualità di Commissari straordinari, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come opere di preminente interesse nazionale.
Al comma 3 si prevede che le pubbliche amministrazioni preposte al rilascio di pareri, autorizzazioni, e nulla osta e comunque qualsivoglia atto di assenso, anche ambientali, necessari per gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico, assumono dette attività come prioritarie per il rispetto della tempistica indicata dai Commissari di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, adeguando a tal fine il proprio ciclo di gestione della performance, di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Al comma 4, lettere a), b) e c) si precisa che la disciplina prevista all'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014 si applica al Presidente di regione in qualità di Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.
Al comma 4, lettera d), viene novellato l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto legge n. 91 del 2014 È prevista la nomina, da parte del Commissario, di un Soggetto attuatore, esperto in materia tecnico-giuridica, a cui sono conferiti i medesimi poteri del Commissario entro i limiti della delega ricevuta. Il relativo compenso è posto a carico del quadro economico degli interventi, individuando la disciplina da applicare nel caso in cui il Soggetto attuatore sia un dipendente della pubblica amministrazione.
Inoltre, si precisa che il Commissario può individuare uno o più enti, denominati Enti attuatori, che operano con i suoi medesimi poteri, cui affidare l'attuazione di uno o più interventi. Gli Enti attuatori si avvalgono dei Nuclei speciali, selezionate nell'ambito di Uffici speciali. Questi sono istituiti per ogni Commissario e possono essere costituiti da professionisti, dipendenti pubblici, personale presente nelle graduatorie vigenti delle amministrazioni pubbliche o personale di società in *house* dello Stato.
Al comma 4, lettere e) e f), si precisa che le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 4 e 5, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, si riferiscono ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e non specificamente al Presidente di regione.
Analoga precisazione viene prevista al comma 5, con riferimento all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, nonché al

comma 6 con riferimento all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019.

**RELAZIONE TECNICA**

L'articolo contiene misure a carattere ordinamentale prive di effetti sulla finanza pubblica. Con riferimento al comma 4, lettera d), si precisa che il soggetto attuatore, anche esterno alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, determinato nel limite massimo di 50.000 euro nella componente fissa e nel massimo di 50.000 euro nella componente variabile in base ai risultati raggiunti.
Tali oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi, pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

**Articolo 8**

(*Modifica dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014*)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente "Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica".

b) all'ultimo periodo le parole "Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico" sono sostituite dalle parole: "Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico";

c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato".

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Al comma 1, lettera a), si prevede che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica (anziché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sulla base dei criteri di assegnazione delle risorse definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

Al comma 1, lettera b), viene novellato l'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, richiamando la figura del Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico individuata all'articolo 1, comma 2, del presente provvedimento.

Al comma 1, lettera c), è prevista con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca della nomina del Commissario qualora quest'ultimo risultasse responsabile di gravi ritardi nell'attuazione degli interventi rispetto ai cronoprogrammi individuati e la nomina di un nuovo soggetto in qualità di Commissario, avente le medesime funzioni e poteri, che pertanto può essere anche diverso dal Presidente della Regione. Per i Commissari non sono previsti compensi e quindi costi aggiuntivi.

**RELAZIONE TECNICA**

La norma a carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In caso di revoca del Presidente di regione dall'incarico di Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, al nuovo soggetto si applica la medesima disciplina prevista per il Presidente di Regione, per il quale non sono previsti compensi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014.

**Articolo 9**

*(Potenziamento della capacità operativa dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico)*

1. I Commissari di Governo, per le attività di progettazione degli interventi, le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti di aerea vasta. I Commissari di Governo possono, altresì, avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, nonché delle Centrali di Committenza statali e regionali secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Alle spese di cui al precedente periodo si fa fronte nell'ambito delle risorse finanziarie individuate nel quadro economico delle opere in percentuale massima al 2% delle risorse spettanti a ciascuna regione per ciascun programma di finanziamento.
2. Nell'ambito delle risorse dei quadri economici, è consentito ai Commissari l'utilizzo di un importo massimo pari al 2% delle somme stanziate per gli interventi a titolo di copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale, eventualmente anche integrate dalle economie maturate sulle somme del fondo incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere impiegate dai Commissari per la corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite, anche oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, al personale coinvolto nell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui si avvale, nonché per lo svolgimento di missioni sui territori interessati dagli interventi.
3. L'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'articolo reca disposizioni atte a chiarire le possibilità di avvalimento da parte dei Commissari di uffici provinciali, Centrali di Committenza e società in house dello Stato, nonché norme per la copertura finanziaria degli oneri della struttura commissariale, nei limiti dell'importo massimo pari al 2% delle somme stanziate per la realizzazione degli interventi. Tali risorse possono essere impiegate dai Commissari per la corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite, anche oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, al personale coinvolto nell'attuazione degli interventi per la difesa del suolo delle amministrazioni pubbliche e degli enti di cui si avvale, nonché per lo svolgimento di missioni sui territori interessati dagli interventi.
Vengono conseguentemente abrogate le disposizioni in materia di avvalimento previste all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

**RELAZIONE TECNICA**

Gli oneri previsti dalla norma in argomento sono contenuti all'interno del limite del 2% del quadro economico degli interventi dei Commissari, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 10**

*(Misure urgenti in materia di espropri)*

1. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropri, da norme di legge, ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le ulteriori disposizioni del presente articolo si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo di salvaguardia della vita umana.
2. I termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, eccezion fatta per il termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9 del medesimo decreto e per quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo decreto.
3. In caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del 2. decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.
5. Sono abrogati il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il terzo, quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'articolo è volto a dare riscontro alle sollecitazioni pervenute dagli enti territoriali al fine di snellire le procedure per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. Le norme proposte sono individuate come punto di equilibrio tra la salvaguardia della vita umana (correlata alla attuazione degli interventi) e la normativa vigente in materia di espropri. Si propone la riduzione di alcune tempistiche, pur mantenendo tutte le salvaguardie minime a tutela degli interessi costituzionalmente garantiti. Sono pertanto previste riduzioni temporali relative ad alcune tipologie di espropri e semplificazioni nei casi di occupazione d'urgenza delle aree di intervento.
Inoltre ai commi 3, 4 e 5 viene disciplinata l'occupazione d'urgenza ai fini dell'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico; tale normativa riprende quanto previsto all'articolo 10, comma 6, terzo, quarto e quinto periodo del decreto legge n. 91 del 2014, all'articolo 7, comma 5, del decreto legge n. 133 del 2014, nonché all'articolo 54, comma 3-bis, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, che pertanto vengono abrogati.

**RELAZIONE TECNICA**

La norma, a carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 11**

*(Potenziamento della capacità operativa di area vasta per l'accelerazione dell'attuazione degli interventi di difesa del suolo)*

1. A supporto delle attività per la spedita implementazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ovvero a valere su ogni altra risorsa finanziaria nazionale o europea sino all'esercizio finanziario 2026, presso ogni Commissario è istituito, sino al 31 dicembre 2026, un Ufficio speciale per il contrasto al dissesto idrogeologico, con una dotazione non superiore a quanto di seguito riportato:

a) Piemonte: 30 unità;
b) Valle d'Aosta: 5 unità;
c) Lombardia: 38 unità;
d) Bolzano: 8 unità;
e) Trento: 7 unità;
f) Veneto: 25 unità;
g) Friuli Venezia Giulia: 11 unità;
h) Liguria: 11 unità;
i) Emilia Romagna: 31 unità;
j) Toscana: 31 unità;
k) Umbria: 11 unità;
l) Marche: 13 unità;
m) Lazio: 24 unità;
n) Abruzzo: 15 unità;
o) Molise: 7 unità;
p) Campania: 24 unità;
q) Puglia: 24 unità;
r) Basilicata: 12 unità;
s) Calabria: 18 unità;
t) Sicilia: 31 unità;
u) Sardegna: 24 unità.

2. Il personale di cui al comma 1 è individuato dal Commissario, tramite apposita procedura di interpello da avviare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, tra soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti alla pubblica amministrazione, che sono collocati in posizione di comando, distacco, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per i dipendenti pubblici si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Al personale di cui al presente comma può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per un massimo di 30 ore mensili pro capite, nonché il pagamento delle spese di missione sui territori interessati dagli interventi.

3. All'esito della procedura di interpello di cui al comma 2, per i posti rimasti vacanti e comunque nel rispetto di ciascun contingente massimo previsto per i Commissari ai sensi del comma 1, gli stessi possono altresì assumere personale, previo assenso del Ministero della transizione ecologica, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, primo periodo, mediante procedura selettiva, per titoli e colloquio, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei Nuclei speciali di cui al comma 4 e con i medesimi requisiti professionali di cui al comma 2, con forme contrattuali flessibili, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curriculare, ad esclusione delle forme di lavoro subordinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3-bis e 3-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' vietata l'assunzione di personale per i Nuclei speciali tra i soggetti nelle condizioni di cui all'articolo 35-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il Commissario di Governo provvede a verificare l'insussistenza delle condizioni ostative antecedentemente alla stipula del contratto di lavoro, a pena di nullità dello stesso. Il costo lordo unitario del personale di categoria D1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto funzioni locali costituisce parametro di riferimento per il personale assunto. Per l'individuazione del personale di cui al presente comma, i Commissari possono attingere alle graduatorie vigenti delle amministrazioni pubbliche, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze in argomento. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto flessibile di cui al primo periodo. I commissari di Governo possono delegare, con apposito provvedimento, l'esecuzione della procedura selettiva al soggetto attuatore di cui all'articolo 10, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Sino al 31 dicembre 2026 il personale di cui al comma 1, collocato dal Commissario presso ciascuna Prefettura-UTG sentiti gli enti territoriali interessati, costituisce il "Nucleo speciale per il contrasto al dissesto idrogeologico", per un numero massimo di 7 unità e comunque nei limiti complessivi del personale dell'Ufficio speciale di cui al comma 1. Il Commissario di Governo individua tra i componenti del Nucleo speciale, fornendone esplicita motivazione, un Referente Coordinatore, avendo prioritariamente riguardo ai soggetti che hanno svolto funzioni direzionali o di coordinamento in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, e in subordine all'anzianità dell'esperienza professionale o alla particolare specializzazione professionale desumibile dalla formazione postuniversitaria, da pubblicazioni tecnico-scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio. Il Referente Coordinatore provvede ad informare periodicamente sulle attività del nucleo il Commissario di Governo, o il Soggetto attuatore delegato, nonché ad assolvere, nell'ambito della struttura organizzativa del Commissario di Governo alle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riferendone prontamente al Commissario stesso o al responsabile della struttura organizzativa commissariale da esso individuato. Al Referente Coordinatore, in ragione delle maggiori responsabilità attribuite, è corrisposta una integrazione ad personam del trattamento economico pari al valore minimo della retribuzione di posizione dei dirigenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area funzioni locali. L'incarico di Referente Coordinatore del Nucleo speciale non è computato nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della regione territorialmente di competenza. In ogni caso, gli incarichi non possono avere termine successivo al 31 dicembre 2026. Il Referente Coordinatore del Nucleo speciale concorre al contingente complessivo di personale di cui al comma 1.

5. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, sentiti i presidenti di provincia territorialmente competenti, disciplinano l'attività dei Nuclei speciali, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la ripartizione della capacità operativa disponibile tra gli enti e soggetti richiedenti di cui al comma 2.

6. Gli enti attuatori di cui all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si avvalgono del Nucleo speciale per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

7. Ai fini del supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, nei

Nuclei speciali di cui al comma 4 possono essere distaccate altresì unità di personale delle società *in house* dello Stato di cui il Commissario si avvale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse del quadro economico degli interventi individuate per ciascun Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Una delle principali carenze della *governance* in materia di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico deriva dal fatto che i Commissari straordinari previsti a legislazione vigente non sono stati dotati di risorse umane aventi expertise nello specifico settore e impiegati a tempo pieno, talchè di fatto i Commissari hanno utilizzato gli uffici regionali in aggiunta alle attività ordinarie loro devolute.
La definizione di una struttura di supporto per ciascun Commissario costituisce un elemento qualificante del provvedimento in argomento, nel solco di analoghi uffici istituiti presso altri Commissari in materia ambientale, quale il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, dotato di una struttura di supporto formata da un numero massimo di 12 componenti provenienti da pubbliche amministrazioni ovvero il Commissario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione, collettamento e fognatura dotato di una segreteria fino a 6 membri.
Al comma 1 si prevede così l'istituzione presso ciascun Commissario di un Ufficio speciale per il contrasto al dissesto idrogeologico, con una dotazione non superiore a quanto indicato nella medesima disposizione. In particolare, le unità massime di personale sono state determinate ipotizzando una dotazione complessiva di 400 unità, ripartite per ciascuna regione (coincidente con il territorio di competenza di ogni Commissario) in base ai criteri previsti in allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016 "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico".
Ai sensi del comma 2, il personale dell'Ufficio speciale è individuato dal Commissario tra soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato, appartenenti alla pubblica amministrazione, che sono collocati in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per i dipendenti pubblici si applica l'istituto del comando obbligatorio ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza del quale le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Al personale in argomento può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario per un massimo di 30 ore mensili pro capite, nonché il pagamento delle spese di missione sui territori interessati dagli interventi.
Inoltre, al comma 3 si prevede che, qualora la procedura di interpello di personale della pubblica amministrazione non consenta di individuare il personale necessario per la costituzione degli Uffici speciali, in ogni caso entro i contingenti massimi previsti al comma 1, i Commissari possono stipulare forme contrattuali flessibili, mediante pubblici avvisi di selezione comparativa curriculare, anche attingendo alle graduatorie vigenti delle amministrazioni pubbliche comprese quelle formate per assunzioni a tempo indeterminato.
Al comma 4 si prevede che sino al 31 dicembre 2026 il personale dell'Ufficio speciale è collocato dal Commissario, sentiti gli enti territoriali interessati, presso la Prefettura-UTG ove costituisce il Nucleo speciale per il contrasto al dissesto idrogeologico, per un numero massimo di 7 unità e

comunque nei limiti complessivi del personale dell'Ufficio speciale di cui al comma 1.
In tal modo, il Commissario può dislocare le unità del proprio Ufficio speciale in ambito area vasta, specificamente presso le Prefetture-UTG, al fine di fornire supporto alle attività in materia di dissesto idrogeologico operando in aderenza alle esigenze del territorio ove tali interventi vengono realizzati. Giova evidenziare, al riguardo, che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale degli Uffici Territoriali di Governo per le attività di competenza.
Il comma 5 disciplina l'attività dei Nuclei speciali, demandandone la competenza ai Commissari di Governo sentiti i presidenti di provincia territorialmente competenti.
Ai sensi del comma 6, gli enti attuatori si avvalgono del Nucleo speciale per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.
Il comma 7 prevede che ai fini del supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, nei Nuclei speciali possono essere distaccate altresì unità di personale delle società *in house* dello Stato di cui il Commissario si avvale.
Il comma 8 specifica la copertura finanziaria degli oneri in argomento.

**RELAZIONE TECNICA**

Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse del quadro economico degli interventi individuate per ciascun Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 12**

(*Semplificazione e razionalizzazione dei sistemi informativi per le politiche di difesa del suolo*)

1. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Ministero della transizione ecologica e del mare provvede, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze atte ad assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).
2. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in esito alla ricognizione di cui al comma 1, elabora uno studio, per l'attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione.
3. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
4. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
5. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai precedenti commi, pari a euro 200.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'articolo reca norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi (a partire dal ReNDIS) che il Ministero utilizza in materia di interventi per la difesa del suolo.
L'attività tecnica sarà attribuita all'ISPRA (che già gestisce in ReNDIS), secondo le direttive del Ministero, che provvederà a coordinarsi tecnicamente con le analoghe strutture tecniche del MEF e della PCM (ed eventuali altre amministrazioni coinvolte).

**RELAZIONE TECNICA**

Il programma operativo che si intende implementare con la norma in esame tiene conto, prioritariamente, della successione temporale con cui si formano gli elementi informativi degli interventi, e definisce le modalità e le procedure con cui le informazioni acquisite in ciascuna fase temporale, che siano comuni ad almeno due diversi sistemi ("dati comuni"), debbano essere rese disponibili e fruibili con modalità automatiche nei sistemi informativi interessati dalle fasi successive (interoperabilità dei sistemi).
Le fasi temporali da analizzare e da rendere interoperabili, nell'ambito dei progetti di interventi per la difesa del suolo, sono individuate come segue:

a. Fase propedeutica – definizione dell'ipotesi di progetto pubblico di investimento da parte dell'amministrazione proponente: comporta l'acquisizione del codice unico di progetto sulla piattaforma CUP. Non sono previste integrazioni applicative;
b. Fase istruttoria – inserimento della proposta progettuale nella piattaforma ReNDiS da parte della regione proponente: vengono forniti i dati tecnici, amministrativi, finanziari e di previsione procedurale necessari a definire l'intervento per le esigenze dell'istruttoria. L'integrazione applicativa dovrà consentire all'operatore la verifica automatica di coerenza con i contenuti della banca dati CUP;
c. Fase di avvio del monitoraggio – attivazione dell'elenco di interventi ammessi a finanziamento sui sistemi centrali di monitoraggio finanziario e procedurale: consiste nel trasferimento dei dati comuni già acquisiti nella fase istruttoria e nell'inserimento delle eventuali ulteriori informazioni che sono richieste da ciascuno dei sistemi. L'integrazione applicativa, basata sul codice CUP come chiave identificativa univoca dell'intervento, dovrà consentire il caricamento automatico dell'intero set dei dati comuni già acquisiti e, comunque, la possibilità di renderli disponibili in formato aperto ed interoperabile anche per l'eventuale utilizzo automatico da parte dei sistemi locali delle amministrazioni regionali;
d. Fase di monitoraggio ordinario – gestione delle informazioni di monitoraggio: consiste nella trasmissione e aggiornamento da parte del soggetto attuatore (e, ove previsto, nella validazione da parte del responsabile della misura) delle informazioni relative all'attuazione degli interventi. L'integrazione applicativa dovrà prevedere prioritariamente il mantenimento dei flussi informativi verso le banche dati centrali MEF attraverso il Protocollo Unico di Colloquio (PUC) già in uso, e altresì assicurare che le informazioni relative ai dati comuni inserite in ciascuno dei sistemi di monitoraggio centrali vengano contestualmente rese disponibili per l'acquisizione negli altri sistemi, anche con modalità automatiche. Le informazioni ulteriori, rispetto ai dati comuni, non sono oggetto di integrazioni applicative a meno della eventuale definizione di modalità standard per la pubblicazione in open-data.

Nella predisposizione del suddetto programma operativo, che contiene l'indicazione dei tempi e delle risorse necessarie ad attuarlo, il MITE interagisce con il Dipartimento DIPE della Presidenza del consiglio dei Ministri e con il MEF.
Per poter consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con il MITE, provvederà alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento, anche tenendo conto della revisione in itinere del dPCM 28.05.2015 (c.d. "dPCM criteri per selezione interventi difesa del suolo"), nonché dell'esigenza di incrementare le funzionalità del monitoraggio tecnico e di quelle a supporto del MITE per l'azione di monitoraggio sull'andamento nel tempo dei progetti e della spesa tra i vari livelli di competenza degli enti territoriali.
Per l'attuazione delle attività di revisione ed implementazione individuate come predetto, il progetto di adeguamento ISPRA, entro l'importo massimo di 400.000 euro per il biennio 2021-2022, potrà essere articolato nelle seguenti linee di intervento, i cui correlati massimali di spesa sono riportati nella successiva tabella.

- Analisi e progettazione sistemi: reingegnerizzazione della struttura informativa di back-end e front-end della piattaforma; sviluppo e realizzazione dell'integrazione applicativa con i sistemi informativi terzi mediante implementazione di protocolli di comunicazione standardizzati e servizi web dedicati (API- application programming interface).
- Adeguamento HW: integrazione delle capacità di archiviazione documentale; nell'implementazione di work station dedicate alla preelaborazione di scenari areali per gli indicatori di rischio a supporto dell'inserimento dati da parte delle Regioni nella fase istruttoria; incremento dotazioni strumentali per le attività, anche di campo, di monitoraggio tecnico.
- Adeguamento SW: acquisizione ed estensione licenze applicativi; attività di assistenza tecnica per aggiornamento e migrazioni SW.

| | 2021 | 2022 | totale |
|---|---|---|---|
| Analisi e progettazione sistemi | 90.000 € | 140.000 € | 230.000 € |
| Adeguamento HW | 45.000 € | 75.000 € | 120.000 € |
| Adeguamento SW | 30.000 € | 20.000 € | 50.000 € |
| **Totali** | **165.000 €** | **235.000 €** | **400.000 €** |

## CAPO V
## MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA RICONVERSIONE DEI SITI INDUSTRIALI

### Articolo 13

*(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)*

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 241 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A.";

b) all'articolo 242:

1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori" sono aggiunte le seguenti: ", le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,";

2) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "possono essere realizzati" sono aggiunte le parole "i progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza,";

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.";

3) al comma 2 dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";

4) al comma 3 dopo le parole "individuate al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.";

d) all'articolo 243:

1) al comma 6 dopo le parole "Il trattamento delle acque emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,";

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.";

e) all'articolo 245:

1) al comma 2 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o

comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.".

f) all'articolo 248:
   1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformità degli interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le parole "e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242 comma 7";
   2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.";
g) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";
   2) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole ", sentito il Ministero delle attività produttive";
   3) al comma 4, dopo è aggiunto in fine il seguente periodo: "A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa). Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale.";
   4) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" è sostituita dalla parola "ricomprende";
   5) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente.";
   6) il comma 8 è soppresso;
   7) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione

dell'ambiente e dall'Istituto sanitario nazionale che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.";

8) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti commi:
"9-quater Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 ed i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
9-quinquies Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposto a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4.";

h) all'articolo 252-bis:
1) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252.";
2) il comma 9 è soppresso.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le disposizioni normative proposte sono tutte funzionali ad accelerare le procedure di bonifica e la riconversione dei siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, in un'ottica di economia circolare. Di seguito si illustrano le singole proposte normative al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. 152/2006.

La modifica all'articolo 241 è volta a colmare un vuoto normativo dal momento che il Regolamento aree agricole adottato con il DM 46 del 2019 trova applicazione -per espressa previsione normativa- alle sole aree effettivamente destinate alla produzione agricola e all'allevamento, mentre, allo stato, non risultano disciplinate le attività di bonifica delle aree che, secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica, risultano avere destinazione agricola ma che non sono effettivamente utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento. Allo stesso modo, non risultano attualmente disciplinate in modo espresso le modalità di bonifica dei contaminanti non previsti nelle tabelle del DM 46 del 2019, né le ipotesi di contaminazione dei suoli profondi (ossia, dei suoli con profondità superiore ad un metro).

Ciò determina, sostanzialmente, uno stallo nel recupero dei suoli con destinazione urbanistica agricola.

La lettera b) e la lettera f) recano le modifiche agli artt. 242 e 248 funzionali a dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche, nonché ad agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica, spesso incagliate per ragione interpretative delle norme. Si propone, pertanto, di indicare nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica anche le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art. 248, comma 2. Parallelamente è previsto che gli organi deputati al controllo delle attività di bonifica (Provincia ed ARPA) verifichino il rispetto del cronoprogramma approvato insieme al progetto di bonifica. Sul versante certificazione di avvenuta bonifica, si propone la soppressione del terzo e quarto periodo del comma 13 dell'art. 242, per ricondurre ad un unico articolo (l'art. 248) la certificazione di avvenuta bonifica, evitando così una possibile antinomia tra norme. Il comma 13, per esempio, prevede una "delibera di adozione" in realtà non prevista da alcuna norma e, dunque, inattuabile. Le modifiche al comma 2 dell'art. 248 rafforzano i poteri sostitutivi della Regione, nel caso di inerzia della Provincia, introducendo la *previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni* in conformità alla giurisprudenza costituzionale.

Le modifiche all'art. 242-ter di cui alla lettera c) sono volte ad introdurre tra gli interventi ed opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica anche *i progetti del Piano Nazionale di*

*ripresa e resilienza*. In tal modo, nel rispetto delle procedure già previste dalla norma, i siti non ancora bonificati possono essere immediatamente utilizzati per la realizzazione dei progetti del PNRR. La lettera b) chiarisce, prevenendo eventuali contenziosi e stalli procedimentali, che anche le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, sono soggetti alla disciplina dell'articolo in esame, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'art. 242, in linea a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 120/2017. Il comma 4-bis, sempre nell'ottica di rendere immediatamente fruibili i suoli per nuovi investimenti, estende alle procedure di bonifica quanto già previsto dal Regolamento sulle terre e rocce da scavo per l'individuazione del fondo naturale. In tal modo si consente lo "svincolo" di aree in realtà non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi (es. Arsenico).
Le modifiche proposte alla lettera d) concernono la gestione delle acque emunte di cui all'art. 243. L'attuale formulazione della norma è foriera di dubbi interpretativi, ostacolando la speditezza delle istruttorie e la celere applicazione della disciplina. Viene precisato, pertanto, che il trattamento delle acque emunte - previsto dalla norma per garantire la riduzione della contaminazione in massa dei contaminanti (comma 6) - deve effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito. Inoltre, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza della falda, viene previsto che *i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico siano dimezzati.*
Le proposte di modifica dell'art. 245 di cui alla lettera e) sono volte ad incentivare le procedure di caratterizzazione da parte dei soggetti non responsabili della contaminazione, in particolare, introducendo tempi certi per l'individuazione del responsabile della contaminazione da parte della Provincia. In tal modo si fornisce al soggetto interessato non responsabile della contaminazione (che ha avviato volontariamente le procedure di bonifica) lo strumento per agire in via di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione. Sul versante dell'Autorità competente all'individuazione del responsabile della contaminazione, viene agevolato il compito della Provincia in quanto viene previsto che potrà concludere il procedimento - in tempi certi - utilizzando le risultanze della caratterizzazione eseguita dal soggetto non responsabile della contaminazione.
Le proposte di modifica dell'art. 252 di cui alla lettera g) sono volte ad accelerare e semplificare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale.
Gli strumenti di semplificazione sono previsti ai numeri 2), 3), 7) e parte numero 8).
Si propone (n. 2) di eliminare il parere del Ministero dello sviluppo economico che il MITE deve acquisire, a legislazione vigente, nell'ambito delle procedure di bonifica (piano di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica). Si tratta di un aggravio procedimentale al quale non corrisponde una funzione ed un interesse sostanziale in concreto esercitati dal Ministero dello sviluppo economico. A differenza, invece, di quanto accade nell'ambito dei procedimenti ex art. 252-bis (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale), nel corso dei quali il Ministero dello sviluppo economico svolge un ruolo di primaria importanza connesso alla riconversione industriale del sito. La proposta normativa, pertanto, ha la funzione anche di razionalizzare le competenze amministrative, evitando inutili sovrapposizioni che rendono poco fluida l'azione amministrativa (si pensi alle modalità di partecipazione delle Amministrazioni statali nella legge 241/1990).
Il numero 3) semplifica il procedimento di approvazione del piano della caratterizzazione. A legislazione vigente il piano di caratterizzazione è soggetto ad approvazione preventiva del MITE; si propone di assoggettare il piano di caratterizzazione ad una comunicazione legittimante nel rispetto delle norme tecniche adottate con decreto del MITE (lett. h).
L'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative è attualmente assoggettata ad autorizzazione del MITE ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 242, comma 7, e 252, comma 4. In un'ottica di semplificazione procedimentale delle procedure di bonifica dei SIN, si propone di sottoporre a valutazione di SNPA e ISS solo i rischi di natura ambientale e sanitaria connessi a tale applicazione (n. 7).

I numeri 4), 5) e parte 8) hanno lo scopo di semplificare e accelerare le istruttorie tecnico-amministrative delle procedure di bonifica.
Ai sensi del vigente art. 252, mentre l'approvazione del progetto *sostituisce* tutti gli atti di assenso (comma 6), se il progetto è assoggettato a valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica *comprende* anche tale valutazione (comma 7). Al fine di eliminare dubbi interpretativi e facilitare l'istruttoria, si propone (n. 4) di allineare i due commi in modo tale che risulti chiaro che l'approvazione del progetto di bonifica sia un provvedimento unico che ricomprenda tutti gli atti di assenso da acquisire attraverso il modulo della conferenza di servizi decisoria disciplinata dall'art. 14, comma 2, e seguenti della legge 241/1990. A tal fine viene proposto (lett. e) di prevedere che il proponente debba allegare all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. Per le medesime finalità di semplificazione dell'azione amministrativa è previsto (lett. 8), inoltre, che con decreto del MITE sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 ed i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.
Il n. 1) è volto a colmare un vuoto normativo in ordine alla bonifica delle aree marine incluse nei siti di interesse nazionale, che ostacola la conclusione dei procedimenti ed è foriero di azioni giudiziarie.
Posto che in linea tecnica è pacifico che non sia applicabile ai sedimenti marini l'analisi di rischio sito specifica ai sensi dell'allegato 1 al titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tale motivo si rende necessario demandare ad un apposito decreto del MITE, su proposta di ISPRA, l'individuazione dei valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione.
Il n. 6) sopprime il comma 8 (autorizzazione provvisoria del Ministro all'avvio dei lavori) in quanto, da una parte, si tratta di una norma inapplicata e, dall'altra, nella parte in cui sembra legittimare l'avvio dei lavori anche in assenza della valutazione di impatto ambientale, si pone in contrasto con la pertinente direttiva eurounitaria.
Le modifiche all'art. 252-bis di cui alla lettera h) sono volte a semplificare l'azione amministrativa, allineando le modalità di approvazione dei progetti integrati -previsti nell'ambito degli accordi di programma per la riconversione industriale di aree ricomprese nei SIN- alle modalità di approvazione previste dall'art. 252. A legislazione vigente, i commi 8 e 9 sembrano prevedere, infatti, una particolare conferenza di servizi di difficile applicazione, comunque non più giustificata in seguito alla riforma della conferenza di servizi introdotta dalla legge 127 del 2016.

## RELAZIONE TECNICA

Dall'attuazione delle disposizioni della presente proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di norme di natura ordinamentale.

## CAPO VI
## MISURE IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E *GOVERNANCE* IN MATERIA AMBIENTALE

### Articolo 14
(*Modifica dell'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*)

*1. All'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:*
*a) al comma 2, lettera a), le parole* "dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero" *sono sostituite dalle seguenti* "dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica per le materie afferenti alla tutela ambientale e alla transizione ecologica. Del Comando si avvale il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero";
*b) i commi 2-bis e 2-ter sono soppressi.*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma è volta a prevedere la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma del Carabinieri dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le materie afferenti alla tutela ambientale e alla transizione ecologica di competenza del predetto Dicastero della transizione ecologica. Si precisa che tali attribuzioni sono in linea con la nuova denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica, introdotto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22. Al tempo stesso, viene prevista la facoltà di avvalimento del predetto Comando da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo Dicastero.
Tale disposizione si rende necessaria alla luce dell'attività svolta dai militari del Comando, afferente principalmente le competenze del Ministero della transizione ecologica. Peraltro, si evidenzia che l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, già prevedeva il trasferimento delle funzioni e dei compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale, tuttavia la predetta previsione non ha avuto effettiva attuazione.
L'articolo così modificato si riallinea perfettamente all'art. 174 che descrive l'organizzazione mobile e speciale dell'Arma.
Con riferimento alla soppressione dei commi 2-bis e 2-ter, la modifica si rende necessaria poiché i due commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, let. b), n. 2), del d.lgs. n. 228 del 2017 di fanno hanno limitato le potestà organizzative del Comandante Generale ex art. 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e art. 11 della legge n. 78 del 2000, nei settori di specialità, che già prevedono una procedura "aggravata", caratterizzata dalla richiesta di assenso interministeriale.

### RELAZIONE TECNICA

La norma, a carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Articolo 15**

(*Transito del personale della Sogesid s.p.a. nei ruoli del Ministero della transizione ecologica*)

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di transizione ecologica, ivi comprese le azioni a lungo termine avviate in attuazione del PNRR e degli Accordi di Parigi, supportare le attività della Commissione VIA PNIEC-PNRR e l'implementazione dell'interpello ambientale, il personale a tempo indeterminato della società di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abbia svolto senza demerito attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico presso il Ministero della transizione ecologica per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito al Ministero della transizione ecologica a domanda e previo espletamento di procedure selettive per titoli e colloquio nel limite massimo di 200 unità. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale da trasferire. Il Ministero della transizione ecologica adegua la propria dotazione organica e la propria organizzazione secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge _____ entro novanta giorni dalla conclusione delle procedure selettive di cui al primo periodo. Il personale trasferito al Ministero della transizione ecologica mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero della transizione ecologica, il personale trasferito percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale sono conseguentemente ridotte in relazione al personale trasferito al Ministero della transizione ecologica ai sensi del comma 1. Tale riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 317, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il quinto e sesto periodo dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La norma prevede per il personale che presenta i requisiti ivi indicati la possibilità di transitare nei ruoli del Ministero della transizione ecologica, con le modalità indicate nella medesima disposizione. Si tratta di una previsione che risulta giustificata dalla necessità di far fronte a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, come di seguito indicato.

In base alla deliberazione della Corte dei Conti n. 16 del 2018, nelle Direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) sono presenti le seguenti unità Sogesid:

- Direzione generale CLE: 53 unità (a fronte di 28 unità di ruolo);
- Direzione generale SVI: 122 unità (a fronte di 36 unità di ruolo);
- Direzione generale PNM: 72 unità (a fronte di 85 unità di ruolo);
- Direzione generale RIN: 39 unità (a fronte di 31 unità di ruolo);
- Direzione generale DVA: 30 unità (a fronte di 53 unità di ruolo);
- Direzione generale STA: 104 unità (a fronte di 56 unità di ruolo).

In totale, le unità Sogesid impiegate nelle Direzioni generali "tecniche" del Ministero (esclusa cioè la Direzione generale per gli affari generali e il personale, ove non è presente personale Sogesid)

ammonta a 420 unità, pari a oltre 2/3 del personale complessivamente impiegato negli uffici ministeriali, compreso il personale di ruolo (pari a 289 unità).
Si tratta di personale particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico, supplendo alle carenze presenti tra il personale attualmente in organico presso il Ministero della transizione ecologica, che risulta assolutamente necessario al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e far fronte ai crescenti impegni collegati alla transizione ecologica, anche in relazione all'attuazione dei progetti attuativi del PNRR in gran parte di competenza del medesimo Ministero.
Si evidenzia che l'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 ha previsto l'assunzione di 420 unità (con un incremento di 320 unità dell'organico del Dicastero) e, nel contempo, la riduzione delle convenzioni di assistenza tecnico-specialistica tra il Ministero e la Sogesid, secondo percentuali predefinite a partire dal 2020 fino all'azzeramento delle stesse al 2024.
Tale tempistica è stata già prorogata per due volte e, attualmente, viene riferita al quinquennio 2022-2026.
Al riguardo, il primo profilo da evidenziare attiene al fatto che il concorso per l'assunzione dei funzionari tecnici per l'Area III presso questo Ministero non si è ancora concluso, essendosi svolte a tutt'oggi unicamente le procedure preselettive i cui esiti sono stati pubblicati il 17 gennaio 2020. Il ritardo accumulatosi nel 2020 è ascrivibile, come è noto, all'emergenza sanitaria COVID – 19, tutt'ora in corso.
Con riferimento alla procedura del concorso per l'assunzione di n. 67 (sessantasette) funzionari amministrativi per l'Area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della transizione ecologica, analogamente, non è stata ancora svolta nessuna prova preselettiva.
Il secondo profilo da sottolineare riguarda la progressiva riduzione del personale di ruolo in servizio presso il Ministero, derivante dal numero di dipendenti di ruolo collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età (39 unità di personale nel 2020) e pensionamento anticipato (il numero complessivo del personale collocato a riposo 2020, anche in relazione al ricorso a "quota 100" potrà essere superiore e sarà noto solo a fine anno.
Pertanto, si registra un ritardo nelle immissioni in ruolo del personale da assumere al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018, anche causate delle sospensioni delle procedure concorsuali determinate dalle misure disposte per far fronte all'emergenza COVID -19, nonché alla luce della progressiva e numericamente rilevante diminuzione dei dipendenti di ruolo del Ministero a seguito dei pensionamenti nelle more intervenuti.
Fermo restando quanto sopra rappresentato, la progressiva riduzione delle convenzioni prevista dal citato articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018 appare legata all'immissione in ruolo di nuove unità di personale a seguito dell'espletamento delle procedure assunzionali, ai sensi del comma 317 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Tuttavia, tale disposizione quantifica tale riduzione secondo percentuali prestabilite per ciascuna annualità dal 2022 fino al 2026, data di azzeramento integrale delle convenzioni, che potrebbero non corrispondere all'effettiva assunzione di personale, anche alla luce dei tempi di espletamento dei concorsi, già rallentati in forza dell'emergenza sanitaria in atto. Inoltre, l'expertise del personale della Sogesid maturata negli anni (in alcuni casi anche oltre dieci anni) presso il Ministero concretizza il rischio di incidere sulla continuità dell'azione amministrativa, alla luce dell'inevitabile gap di esperienza tra il personale Sogesid e le unità di prevista assunzione.
Nel contesto dell'urgenza degli interventi per la realizzazione della transizione ecologica del sistema Paese e, soprattutto, a fronte dell'esigenza di assicurare il necessario supporto alle iniziative di attuazione del PNRR nel breve-medio periodo, risulta indispensabile non disperdere il patrimonio di professionalità accumulato in anni di servizio svolto dal personale della Sogesid presso gli uffici ministeriali, assolvendo compiti propri dei dipendenti e colmando così il fabbisogno di personale della struttura. Il trasferimento di tale personale già utilizzato in passato dal Ministero, peraltro nell'ambito di un contingente massimo di 200 unità che corrisponde a meno della metà del personale della Sogesid impiegato presso il Ministero e comunque previo superamento di procedure selettive per titoli e colloquio, risulta indispensabile al fine di garantire le esigenze di funzionalità

del Ministero che, alla luce della sfida della transizione ecologica, risultano potenziate rispetto a quelle ordinariamente previste in passato.
Si tratta, in altri termini, di assicurare il supporto, assolutamente peculiare e straordinario, per la realizzazione degli interventi volti alla transizione ecologica del sistema Paese la cui rilevanza ha determinato, di recente, la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica per effetto del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, allargandone le competenze anche alla materia della politica energetica precedentemente attribuita al Ministero dello sviluppo economico.
Ai sensi del comma 1, il personale a tempo indeterminato della società Sogesid s.p.a. che abbia svolto senza demerito attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico presso il Ministero della transizione ecologica per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquiennio anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, è trasferito al Ministero della transizione ecologica a domanda e previo espletamento di procedure selettive per titoli e colloquio nel limite massimo di 200 unità. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale da trasferire. Il personale trasferito al Ministero della transizione ecologica mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero della transizione ecologica, il personale trasferito percepisce per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Ai sensi del comma 2, vengono conseguentemente ridotte le convenzioni stipulate tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale; tale riduzione concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1, comma 317, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Si prevede altresì che i risparmi derivanti dalla riduzione delle convenzioni tra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid rimangano sul bilancio del predetto Ministero in quanto si tratta di risorse destinate ad attività di investimento necessarie per gli obiettivi della transizione ecologica del sistema Paese. Trattandosi di fondi già previsti sullo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, il quinto e sesto periodo dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono soppressi.

## RELAZIONE TECNICA

Gli effetti della norma in argomento sono stimati in base ai dati presenti nella Deliberazione del 16 gennaio 2020, n. 4 "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SOGESID S.p.A.", con particolare riferimento alla tabella 6 sotto riportata.

| Costo del Personale per categoria | Costo medio 2017 | Costo 2017 | Costo medio 2018 | Costo 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Dirigenti | 193.499 | 2.256.204 | 176.830 | 1.768.299 |
| Quadri | 84.615 | 1.974.060 | 76.225 | 2.242.547 |
| Impiegati | 38.642 | 19.481.945 | 38.810 | 18.716.146 |
| Altri costi | | 1.524.935 | | 1.102.880 |
| **Totale** | | **25.237.144** | | **23.829.872** |

*Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio Sogesid s.p.a.*

Con riferimento al personale, si riporta la tabella sul personale della Sogesid riportata nella citata Deliberazione della Corte dei Conti.

| ANNO 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Composizione** | **Dirigenti** | **Quadri** | **Impiegati** | **Totale** |
| Uomini | 8 | 14 | 214 | **236** |
| Donne | 2 | 16 | 263 | **281** |
| **totale** | **10** | **30** | **477** | **517** |
| Contratto a tempo indeterminato | 9 | 30 | 470 | **509** |
| Contratto a tempo determinato | 1 | 0 | 7 | **8** |
| **totale** | **10** | **30** | **477** | **517** |
| Età media | 58 | 50 | 44 | |
| Anzianità lavorativa | 15 | 11 | 4 | |

*Fonte: Bilancio Sogesid s.p.a.*

**Articolo 16**

(*Avvalimento da parte del MiTE di personale di ENEA e ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR*)

1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino ad un contingente massimo di trenta unità per ciascun ente che presteranno servizio presso gli Uffici del Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al periodo precedente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Tenuto conto delle vaste competenze in materia di energia e ambiente attribuitegli ad opera del recente decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 e, in particolare, per provvedere tempestivamente all'assolvimento dei compiti e delle funzioni relative all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero della transizione ecologica ha facoltà di avvalersi della collaborazione qualificata delle risorse umane dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), fino a un numero massimo di trenta unità per ciascun soggetto.
L'attuazione del presente articolo e la disciplina degli aspetti relativi alle modalità di utilizzazione del personale di ENEA e ISPRA sono demandate a un protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica, ENEA e ISPRA.

**RELAZIONE TECNICA**

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 17**
(*Interpello ambientale*)

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

"Articolo 3-septies
(Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare può fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure, i termini e le modalità di esercizio del diritto di interpello.
4. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa in argomento è volta a disciplinare l'interpello ambientale al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni, imprese e privati chiarimenti in ordine agli effetti che derivano dalle norme in materia ambientale, tenuto conto della complessità e dell'evoluzione nel tempo della disciplina, anche in relazione ai mutamente del quadro normativo europeo da cui spesso discende la normativa italiana.
Tale disciplina riprende la ratio dell'interpello in materia di lavoro, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 e successive modificazioni, configurandosi come interpello "collettivo" e "improprio".
In particolare con lo strumento dell'interpello "collettivo" si consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni capoluogo, alle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, di sottoporre quesiti di ordine

generale riguardanti l'interpretazione della norma nazionale in materia ambientale in caso di dubbia interpretazione e dei relativi effetti della norma oggetto di interpello ambientale.
Il modello che si è scelto di adottare è riferito all'interpello "c.d. improprio" che si colloca tra gli istituti di consulenza giuridica, tenuto conto che con tale strumento si intende garantire indirizzi interpretativi in merito alle norme ambientali oggetto di istanza.
Inoltre, nell'ottica di una semplificazione, le risposte ai quesiti saranno anche pubblicati senza indugio nella sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Al comma 3 si prevede altresì che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure, i termini e le modalità di esercizio del diritto di interpello.
Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**RELAZIONE TECNICA**

La norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico del Ministero della transizione ecologica saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di indirizzi interpretativi che il Ministero della transizione ecologica sarà chiamato a fornire a seguito delle istanze pervenute in forza delle disposizioni in esame, nel quadro della materia ambientale che configura la missione istituzionale perseguita dall'Amministrazione.

**Articolo 18**

(*Misure di potenziamento della struttura commissariale del Commissario unico per le procedure di infrazione europee in materia di collettamento, fognatura e depurazione*)

1. *All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il comma 10 è sostituito dal seguente:* "10. Il Commissario unico si avvale altresì di una Segreteria tecnica composta da non più di sei membri, nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. La Segreteria cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario unico Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro. La Segreteria di cui al presente comma fornisce supporto anche alla competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica per le attività relative agli interventi del Commissario.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

È nota la necessità di potenziare la struttura del Commissario unico per le procedure d'infrazione per la realizzazione degli interventi in materia di collettamento, fognatura e depurazione.

Si rammenta a tal proposito che l'articolo 2, comma 10, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevedeva che il Commissario si avvalesse, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri. Tale disposizione è stata ripresa nell'art.4 del DPCM del 26 aprile 2017 di nomina dell'allora Commissario unico prof. Enrico Rolle al quale il sopra citato decreto legge n. 243 ha attribuito funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi limitatamente alle sentenze di condanna Causa C 565/10 (ora Causa C 251/17) e Causa C 85/13.

Successivamente con l'articolo 4-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, N. 32, convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, l'operato del Commissario unico è stato esteso anche alle altre due procedure d'infrazione n. 2014/2059, ora Causa C 668/19, e n. 2017/2181 che interessano oltre 800 agglomerati, ma, nel contempo, non si sono apportate modifiche al già citato art. 2 del decreto legge n.243/2016, al fine di dotare la Struttura Commissariale di una Segreteria tecnica adeguata agli ulteriori compiti posti in capo al Commissario Unico e che continuasse a supportarne l'attività anche oltre il triennio 2017-2019 come originariamente previsto.

Si propone, pertanto, di prevedere che l'attività del Commissario sia supportata dalla segreteria per tutto lo svolgimento dell'incarico, prevedendo che alla scadenza dell'incarico cessi l'attività della medesima segreteria, analogamente a quanto previsto per analoga struttura di supporto per il Commissario per la bonifica delle discariche abusive ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

La norma riprende sostanzialmente i contenuti dell'articolo 2, comma 10, del decreto legge n. 243 del 2016, ivi compresa la modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.

**RELAZIONE TECNICA**

La proposta prevede che il Commissario unico si avvalga di una segreteria tecnica composta da non più di sei membri, scelti tra soggetti di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. A tali professionisti è corrisposta una indennità complessiva annua non superiore a 300.000 euro ai cui oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla relativa variazione di bilancio. Si precisa che il compenso di 300.000 euro si riferisce al complesso dei membri della medesima Segreteria.

**Articolo 19**

(*organizzazione e affidamento del servizio idrico integrato*)

1. La lettera b) del comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogata. Le gestioni salvaguardate ai sensi della disposizione di cui al periodo precedente confluiscono nella gestione unica entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il servizio idrico integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue (art. 141, co. 2, del D.lgs. 152/2006) è:

- organizzato a livello locale in Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
- un servizio di rilevanza economica come sancito dall'art. 149-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 che conferma (codificandola in una norma di diritto positivo) l'impostazione della giurisprudenza costituzionale e, come tale, sottoposto alle regole della concorrenza;
- sottoposto alla regolazione (tariffaria, di qualità tecnica, contrattuale e contabile) dell'Autorità di regolazione energia, reti e ambiente – ARERA.

I tre servizi, acquedotto, fognatura e depurazione, sulla base della normativa vigente, sono verticalmente integrati e, a livello di governance e di gestione, sono unificati a livello di ambito territoriale. Ovvero il gestore unico può essere scelto facendo ricorso a l'in house providing, a società mista (il cui socio privato va selezionato tramite gara) o a società privata selezionata tramite gara. L'affidamento del SII ad un gestore industriale adeguatamente strutturato e finanziariamente solido, assicurerebbe la capacità di fornire un servizio di qualità, di sostenere gli investimenti e il relativo impegno finanziario, coerentemente con l'equilibrio economico e finanziario della gestione stessa, e di mantenere efficienti gli impianti grazie alla gestione e manutenzione degli stessi nel tempo.

La disposizione normativa di cui al comma 2-bis dell'art. 147 del D.lgs. 152/2006 lett. b), così come modificato dall'art. 62, comma 4, della L. 221/2015, prevede la possibilità di salvaguardare:

"b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma, esistenti nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti."

Trattasi di una disposizione in deroga alla norma di carattere generale della disciplina speciale relativa all'organizzazione del servizio idrico integrato e all'affidamento dello stesso. Pertanto la sua interpretazione deve essere stringente e applicabile solo ai casi "che presentano contestualmente" le caratteristiche richiamate dalla norma, ivi compresa la "tutela del corpo idrico". Le specifiche e tassative condizioni previste dalla norma derogatoria al principio di unicità della gestione devono intendersi necessarie e imprescindibili e come tali devono essere di stretta interpretazione, anche al fine di non deprimere o annullare gli sforzi e la volontà del legislatore indirizzati, fin dalla legge Galli del 1994 (L.36/94) istitutiva del servizio idrico integrato, all'integrazione verticale del servizio e all'industrializzazione dello stesso. Infatti, tutto l'excursus normativo in materia si è sviluppato prevedendo l'integrazione orizzontale della governance del servizio (ambiti territoriali ottimali e istituzione degli enti di governo d'ambito a cui partecipano obbligatoriamente tutti gli enti locali del territorio di riferimento), l'integrazione verticale del

servizio idrico integrato (art. 141, comma 2, del D.lgs. 152/2006 "Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie") e l'assorbimento/confluenza delle gestioni pubbliche esistenti nel gestore unico, la soppressione delle gestioni in economia e l'affidamento ad un gestore unico (art. 10 della legge n. 36 del 1994). Con l'art.172 del codice dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006, che ha abrogato e assorbito la citata legge n. 36 del 1994), si è confermato l'obbligo che le gestioni dirette, ante legge Galli, dovevano essere assorbite dal gestore unico e con il decreto legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia), l'articolo 172 è stato rivisto nell'ottica di rafforzare il principio dell'affidamento del servizio nel rispetto della normativa europea in materia di servizi pubblici locali.

D'altra parte, la ratio su cui si fonda la deroga al principio dell'unicità gestionale prevista dall'articolo 147, co. 2, lett b) dovrebbe rispondere ad un criterio di virtuosità, in quanto i comuni possono gestire autonomamente il SII se il competente Ente di governo d'ambito accerti, contestualmente, l'approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; le sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; l'utilizzo efficiente della risorsa e la tutela del corpo idrico (comprendendo in questo l'adeguato trattamento dei reflui nel rispetto della Direttiva 91/271/CEE) e purché vi sia comunque a monte il presupposto di una gestione autonoma esistente legittima che comprenda tutti e tre i segmenti escludendo le gestioni in economia (in quanto servizio d'interesse economico generale).

Ovvero, la gestione autonoma sarebbe giustificata soltanto dall'impossibilità per il gestore unico di operare in maniera più virtuosa rispetto al singolo Comune. Occorre a tal riguardo rilevare che l'effettiva sostenibilità delle gestioni autonome esistenti, da dimostrarsi in concreto e non per mera affermazione di fatto, deve essere verificata dall'ente di Governo d'ambito caso per caso e i Comuni interessati devono essere in grado di dimostrare che effettivamente il SII è gestito in maniera economica, efficace ed efficiente, provare che la tariffa copra i costi del Servizio, di gestione, di investimento e i costi ambientali e della risorsa (art. 9 direttiva 2000/60/CE e artt. 119 e 154 del D.lgs. 152/2006) garantendo un uso razionale della risorsa idrica (attraverso la misurazione dei consumi all'utenza, fatturazione regolare, recupero perdite di rete e perdite amministrative). In assenza di tali essenziali presupposti, non si dovrebbero ravvisare ipotesi di continuità delle gestioni esistenti non ancora trasferite ai gestori unici del servizio idrico integrato.

In tal senso, a partire dal 2016, si è più volte espressa la competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica (già MATTM); tale interpretazione è stata peraltro confermata dal Consiglio di Stato - Sez. V con sentenza, 26/8/2020 n. 5237).

Purtroppo, la norma ha trovato varie e diverse applicazioni in ambito locale attraverso riconoscimenti non dovuti e, laddove correttamente esclusi ha dato origine a molti contenziosi, che hanno sempre visto soccombenti gli Enti locali ai quali non era stata riconosciuta la salvaguardia per assenza dei requisiti previsti dalla norma.

Purtroppo, questo ha generato un rallentamento nell'attuazione del SII, soprattutto nelle Regioni del Sud (Sicilia, Calabria, Campania, Molise) in cui già nel 2014 (entrata in vigore del c.d. Decreto Sblocca Italia) si registrava un forte ritardo che permane tutt'ora, creando problemi di pianificazione e affidamento del servizio e conseguente ritardo nella realizzazione degli investimenti, mantenendo di fatto la frammentazione gestionale che il Legislatore (sin dal 1994) avrebbe voluto superare con la conseguente mancata riduzione del cronico gap infrastrutturale esistente soprattutto nel Sud del Paese e mancato raggiungimento dell'obiettivo di superare così il Water Service Divide.

A questo si aggiunga la difficoltà dei Comuni nella progettazione e realizzazione degli interventi necessari, soprattutto in ambito fognario e depurativo che, peraltro, vedono l'Italia interessata da ben 4 procedure d'infrazione per mancato adempimento agli obblighi imposti dalla Direttiva

91/271/CEE, ovvero le Cause C 251/17, C 85/13 e C 668/19 – con Sentenza di condanna per le prime due e, limitatamente alla prima, applicazione di sanzioni pecuniarie – e il parere motivato 2017/2181.
Proprio nelle Regioni del Sud (Calabria, Campania, Sicilia) in cui l'attuazione del servizio idrico integrato registra i maggiori ritardi, ricade il maggior numero di agglomerati in procedura d'infrazione per mancato adempimento agli obblighi imposti dalla Direttiva 91/271/CEE con grave danno per l'ambiente e i corpi idrici ricettori e per l'Italia, che è costretta a pagare una sanzione semestrale, fino a completa esecuzione della Sentenza di cui alla Causa C 251/17, all'attualità pari a circa 23 milioni di euro.
La realtà dei fatti ha dimostrato che laddove persiste una forte frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato, si registrano forti difficoltà da parte degli enti territorialmente preposti alla ricognizione ed individuazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione nonché all'attuazione degli stessi sia con riferimento alla progettazione che all'affidamento e realizzazione dei lavori. Non a caso è stato necessario procedere alla nomina di un Commissario Unico onde assicurare l'accelerazione degli investimenti e la realizzazione degli impianti. Senza trascurare il fatto che anche laddove il Commissario realizzi gli impianti ma non sia intervenuto l'affidamento al gestore unico permarrebbe la difficoltà gestionale e di manutenzione degli impianti stessi.

**RELAZIONE TECNICA**

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, il superamento della frammentazione delle gestioni del servizio idrico integrato consentirà di risolvere le difficoltà degli enti territorialmente preposti alla ricognizione ed individuazione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione nonché all'attuazione degli stessi, per le quali opera dal 2016 un Commissario unico in materia di acque reflue.
L'abrogazione della lett.b) del comma 2 bis dell'articolo 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 si rende altresì necessaria per accelerare l'attuazione del servizio idrico integrato, anche al fine di superare le procedure d'infrazione sulle acque reflue, accedere ai finanziamenti che verranno resi disponibili dal PNRR, che richiede l'esistenza di un gestore affidabile in grado di realizzare gli interventi nel rispetto delle tempistiche imposte dallo stesso. Inoltre, il superamento della frammentazione delle gestioni consentirà di accedere ai finanziamenti nell'ambito dalla Politica di Coesione 2021 – 2027, che pone quali condizioni abilitanti al futuro accordo di partenariato l'esistenza di una pianificazione aggiornata in materia di acqua potabile e acque reflue nonché l'affidamento del servizio ad un gestore unico industrialmente strutturato e in grado di garantire l'erogazione del servizio e la realizzazione degli investimenti nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

**Articolo 20**

(*Esercizio del potere sostitutivo in caso di violazioni del diritto dell'UE*)

1. Il comma 8-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti:

"8-bis. Relativamente agli interventi necessari al superamento della fase di costituzione in mora e delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 decorsi i termini di cui agli art. 19 e 25 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 8-bis, in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo o il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, acquisisce, qualora la competente Commissione regionale non si sia pronunciata, il parere di compatibilità ambientale della Commissione di livello statale all'uopo istituita.

8-quater. Nelle ipotesi di cui ai commi 8-bis e 8-ter, entro 10 giorni dalla richiesta di chi esercita il potere sostitutivo, la Regione invia al Ministero della transizione ecologica e al Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, la documentazione pervenuta, corredata da una relazione illustrativa, e riversa sullo stato di previsione del Ministero della transizione ecologica gli oneri istruttori già percepiti all'atto dell'istanza. Il Ministero della Transizione ecologica, valutata la procedibilità dell'istanza, si esprime entro il termine di 45 giorni dalla consultazione pubblica prevista dall'art. 19 comma 6 ovvero entro il termine di 90 giorni dalla consultazione pubblica prevista dall'art. 25 comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità ivi disciplinate.

8-quinquies. Il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato soggetto attuatore, all'esito del decreto ministeriale di compatibilità ambientale, può autorizzare la realizzazione degli interventi ritenuti necessari per il superamento della fase di costituzione in mora o delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

8-sexies. Il Commissario straordinario di livello statale, ove nominato, informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione all'esercizio dei poteri di cui al comma 8-quinquies.".

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'attuale Commissione tecnica di valutazione ambientale (C.T.V.A.) è costituita da 40 commissari (10 in meno rispetto alla precedente Commissione) in ragione del supporto che doveva garantire un Comitato Tecnico Istruttorio che, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, di fatto non si è mai insediato ed è stato abrogato con l'art. 228, comma 1, lett. c) del Decreto "Rilancio", D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In circa sette mesi, la C.T.V.A. ha processato circa 200 pareri. I compensi per la C.T.V.A., nella misura di 2.350.000 euro annui, sono a carico dei proponenti secondo il meccanismo di cui al D.M. Ambiente n. 2 del 04/01/2018.

Come è noto, il "settore ambiente" è gravato dal maggior numero di situazioni di non conformità alla normativa europea, essendo interessato da ventuno procedure d'infrazione complessive, di cui venti a carico del Ministero della transizione ecologica.

A tal proposito, si evidenzia come il rilascio dei decreti regionali di compatibilità ambientali sia caratterizzato da tempi eccessivamente lunghi, con l'effetto di rallentare il processo di adeguamento/conformità alle varie Direttive europee di riferimento.

La presente proposta di modifica normativa è finalizzata a disciplinare l'intervento dello Stato qualora l'adita Commissione di valutazione regionale non rispetti i termini procedimentali per l'esercizio della sua azione amministrativa.

A tal proposito, la proposta normativa si articola nei seguenti cinque commi, che vanno a sostituire il comma 8-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il comma 8-bis collega l'esercizio dei poteri sostitutivi al mero decorso dei termini "*di cui agli art. 19 e 25 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* e amplia la platea degli interventi assoggettabili al potere sostitutivo, includendo anche la fase della costituzione in mora.
Il comma 8-ter prevede il ruolo sostitutivo della Commissione nazionale in vece di quella regionale che non abbia espresso il suo parere nel termine prescritto.
Il comma 8-quater disciplina, in maniera puntuale, il procedimento connesso all'esercizio del potere sostitutivo prevedendo la copertura finanziaria della prestazione resa dalla Commissione nazionale, ove interessata in via sostitutiva.
Il comma 8-quinquies intende rafforzare il ruolo di soggetto attuatore del Commissario straordinario, ove nominato soggetto attuatore.
Il comma 8-sexies prevede un procedimento amministrativo che, attraverso l'istituto dell'informativa, coinvolga tutti gli attori statali che, a vario titolo, sono interessati dall'esercizio del potere sostitutivo.

**RELAZIONE TECNICA**

Dall'articolo in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non genera nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

**ALLEGATO A**

**(Articolo 6 - *Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)***

"Indice. Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali
01 01 Rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
01 03 10* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09 scarti di sabbia e argilla
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11
01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti di tessuti animali
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 01 10 rifiuti metallici
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti di tessuti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
03 02 04 * prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 02 05 * altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
05 01 05 * perdite di olio
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
05 01 07 * catrami acidi
05 01 08 * altri catrami
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
05 01 12 * acidi contenenti oli
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 01 15 * filtri di argilla esauriti
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
05 01 17 bitume
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 * catrami acidi
05 06 03 * altri catrami
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 * acido cloridrico
06 01 03 * acido fluoridrico
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso
06 01 06 * altri acidi
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi
06 02 01 * idrossido di calcio
06 02 03 * idrossido di ammonio
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio
06 02 05 * altre basi
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02 scorie fosforose
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti
06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo
06 13 04 * rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
06 13 05 * fuliggine
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 Rifiuti dei processi chimici organici
07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici
07 02 14 * rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi
07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti-alogenati
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
08 01 19 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
08 03 16 * residui di soluzioni per incisione
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 19 * oli dispersi
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 09 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
08 04 17 * olio di resina
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
08 05 01 * isocianati di scarto

09 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e **soluzioni** attivanti a base acquosa
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi
09 01 04 * soluzioni di fissaggio
09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 Rifiuti provenienti da processi termici
10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02 ceneri leggere di carbone
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 09 * acido solforico
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02 scorie non trattate
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10 scaglie di laminazione
10 02 11 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 04 * scorie della produzione primaria
10 03 05 rifiuti di allumina
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 27 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 * scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 03 * arsenato di calcio
10 04 04 * polveri dei gas di combustione
10 04 05 * altre polveri e particolato
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 03 * polveri dei gas di combustione
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 05 08 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 03 * polveri dei gas di combustione
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 06 09 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04 polveri e particolato
10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria
10 08 09 altre scorie
10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 12 * rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 14 frammenti di anodi
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 19 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03 scorie di fusione
10 09 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03 scorie di fusione
10 10 05 * forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 09 * polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 15 * scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05 polveri e particolato
10 11 09 * residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 12 03 polveri e particolato
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 06 stampi di scarto
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 11 * rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 05 * acidi di decappaggio
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti
11 01 07 * basi di decappaggio
11 01 08 * fanghi di fosfatazione
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 02 * fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro
11 03 02 * altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01 zinco solido
11 05 02 ceneri di zinco
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
11 05 04 * fondente esaurito
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi
12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10 * oli sintetici per macchinari
12 01 12 * cere e grassi esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB
13 01 04 * emulsioni clorurate
13 01 05 * emulsioni non clorurate
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
13 02 04 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05 * oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
13 03 09 * oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori

13 04 oli di sentina
13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna
13 04 02 * oli di sentina **derivanti** dalle fognature dei moli
13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
13 05 03 * fanghi da collettori
13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua
13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
13 05 08 * miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua

13 07 residui di combustibili liquidi
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel
13 07 02 * benzina
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
13 08 02 * altre emulsioni
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi
14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi di carta e cartone
15 01 02 imballaggi di plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi di vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso
16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 07 * filtri dell'olio
16 01 08 * componenti contenenti mercurio
16 01 09 * componenti contenenti PCB
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 13 * liquidi per freni
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

***(1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.***

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 03 07* mercurio metallico

16 04 esplosivi di scarto
16 04 01 * munizioni di scarto
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto
16 04 03 * altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori
16 06 01 * batterie al piombo
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio
16 06 03 * batterie contenenti mercurio
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
16 06 05 altre batterie ed accumulatori
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13**)**
16 07 08 * rifiuti contenenti oli
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 sostanze ossidanti
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati
17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramiche
17 01 06 * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10 * cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 01 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 02 * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
17 09 03 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
18 01 06 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 04 * rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione
19 02 08 * rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 09 * rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 04 03 * fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03 compost fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 Percolato di discarica
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01 residui di vagliatura
19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
19 08 08 * rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
19 11 01 * filtri di argilla esauriti
19 11 02 * catrami acidi

19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi
19 11 04 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 03 * fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13 * solventi

20 01 14 * acidi
20 01 15 * sostanze alcaline
20 01 17 * prodotti fotochimici
20 01 19 * pesticidi
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (***2)***

***(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.***

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metalli
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 02 terra e roccia
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti